

mensile ufficiale della Polizia di Stato

POLIZIA MODERNA



12.2008

Inserto speciale: guida sicura

Il veicolo

di Giandomenico Protospataro, Rosanna Ferranti e Paolo Mazzini
SERVIZIO POLIZIA STRADALE

PRIMA PARTE
dicembre
2008

I documenti e le persone

SECONDA PARTE
gennaio
2009

Gli obblighi e i diritti dell'utente in caso di incidente

TERZA PARTE
febbraio
2009

Introduzione

Di fronte alle statistiche che rivelano che il 90 per cento degli incidenti mortali è frutto di comportamenti di guida inadeguati, che la velocità causa il 60 per cento dei decessi che si verificano ogni anno sulle autostrade, che la pirateria stradale ha già causato quest'anno 271 morti, contro i 161 in totale dell'anno scorso, di fronte al bilancio annuale di quasi 7mila vittime della strada e 300mila feriti, la via maestra verso una maggiore sicurezza è ancora lunga.

Tuttavia, non dobbiamo arrenderci mai. E i primi risultati stanno a testimoniare che molto si può fare. La Polizia di Stato, promuovendo apposite campagne di prevenzione, affinando giorno dopo giorno strumenti ad alta tecnologia, realizzando i servizi di prevenzione che utilizzano rilevatori di velocità, autovelox, etilometri eccetera, sta a testimoniare che mai bisogna abbassare la guardia.

Ma la prevenzione delle forze di polizia, da sola, non può bastare. Anche noi dobbiamo fare la nostra parte. Come? Rispettando scrupolosamente il codice della strada con tutti i suoi aggiornamenti. Conoscendo nei minimi particolari la nostra automobile, per tenerla sempre in perfetta efficienza. Sapendo esattamente quali sono le dotazioni e la documentazione da tenere sempre a bordo, quando e come fare le revisioni, come dislocare i carichi, come trasportare bambini, animali. Conoscendo gli obblighi legati alla patente, sapendo come tutelare i nostri diritti in caso di incidente. Tutto ciò deve entrare nel nostro bagaglio culturale. Nel nostro interesse, nell'interesse delle persone a cui vogliamo bene e di cui siamo responsabili quando le prendiamo in auto con noi. Per questo Poliziamoderna ha deciso di realizzare un inserto speciale. Da leggere e conservare. Per il bene di tutti.

Il veicolo

SOMMARIO

Quando e come usare i sistemi di illuminazione dei veicoli	II
Cosa tenere in auto	III
Carrelli appendice e rimorchi	IV
Revisioni	VI
Pneumatici	IX
Carico massimo dei veicoli	XI
FAQ	XIV

QUANDO E COME USARE I SISTEMI DI ILLUMINAZIONE DEI VEICOLI

È di fondamentale importanza procedere nel traffico rendendo facilmente definibile la sagoma del veicolo da parte degli altri e curare di mantenere efficienti i dispositivi che servono a vedere la strada innanzi a noi.

Luci sempre accese

Sia di giorno che di notte, sia in città che sulla viabilità extraurbana, i ciclomotoristi e i motociclisti devono tenere sempre accesi le luci di posizione e i proiettori anabbaglianti; i soli motociclisti anche la luce della targa.

I conducenti degli autoveicoli, invece, devono tenere accesi le luci di posizione, i proiettori anabbaglianti, la luce della targa e, se prescritte, le luci di ingombro, sempre, cioè sia di giorno che di notte solo sulla viabilità fuori dei centri abitati (cioè autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie).

Sono esentati dall'accensione di questi dispositivi i conducenti dei veicoli iscritti nei registri Asi (Automotoclub storico italiano), Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico Fmi (Federazione motociclistica italiana).



Luci e proiettori anabbaglianti da accendere durante la marcia

L'obbligo di tenere accese le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci di ingombro, per i veicoli a motore e per i veicoli trainati e, solo per i primi, i proiettori anabbaglianti, da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni caso di scarsa visibilità vale solo per i conducenti degli autoveicoli quando circolano in città all'interno del centro abitato, poiché in tut-

ti gli altri casi questo obbligo è già imposto in ogni circostanza di marcia fuori del centro abitato.

Uso dei proiettori abbaglianti

I proiettori di profondità, più comunemente chiamati "luci abbaglianti", possono essere utilizzati fuori dei centri abitati quando l'illuminazione esterna manchi o sia insufficiente a condizione che:

- > non si stia per incrociare altri veicoli: in questo caso la commutazione ai proiettori anabbaglianti deve avvenire a distanza sufficiente affinché i conducenti dei veicoli in avvicinamento possano continuare la loro marcia agevolmente e senza pericolo;
- > non si segua da vicino un altro veicolo: è possibile in questo caso usare brevemente e in modo intermittente i proiettori di profondità per segnalare al conducente del veicolo che precede l'intenzione di sorpassare, unitamente all'accensione dei prescritti indicatori di direzione;
- > non si stia in una condizione diversa, comunque generatrice di pericolo derivante dall'abbagliamento, come nei tratti di strada in cui corre parallela alla carreggiata stradale una linea ferroviaria, o un corso d'acqua, o una strada contigua.

Uso intermittente dei proiettori

I proiettori di profondità possono essere anche utilizzati in modo intermittente per dare avvertimenti utili, richiamando l'attenzione degli altri utenti attraverso l'uso non consueto di tali dispositivi, o per segnalare l'intenzione di effettuare un sorpasso: in questi casi ne è ammesso l'uso sia in città che fuori dei centri abitati.

Uso dei fendinebbia e retronebbia

In caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto, pioggia intensa, i proiettori anabbaglianti e quelli di profondità possono essere sostituiti da proiettori fendinebbia anteriori, che assicurano un minore effetto di riflessione della luce sulle particelle di acqua o sul pulviscolo sospesi in aria e quindi una maggiore estensione del raggio visivo del conducente. Qualora ne sia dotato, il conducente deve accendere la luce posteriore per nebbia quando la visibilità sia ridotta a meno di 50 metri in caso di nebbia, di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto. È vietato l'uso di questi dispositivi luminosi al di fuori dei casi indicati.

Luci durante la fermata e la sosta

A eccezione di biciclette (e velocipedi in genere), di ciclomotori e di motocicli, le luci di posizione devono essere lasciate accese a meno che il veicolo non sia reso pienamente visibile dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori della carreggiata stradale. Lo stesso obbligo riguarda i veicoli in sosta o in fermata sulla corsia di emergenza. Nei centri abitati, nelle ore e nelle condizioni atmosferiche che imporrebbero l'uso delle luci di posizione per i veicoli aventi lunghezza non superiore a sei metri (rimorchio compreso) e larghezza non superiore a due metri, durante la sosta al margine della carreggiata è possibile impiegare le luci di sosta poste dalla parte del traffico.

Utilizzo delle quattro frecce

Laddove i veicoli ne siano dotati, i conducenti devono azionare la segnalazione luminosa di pericolo (le cosiddette quattro frecce):

- > nei casi di ingombro della carreggiata, ad esempio per un incidente o per la presenza di ostacoli o di un carico disperso;
- > durante il tempo necessario a collocare e riprendere il segnale mobile di pericolo (il cosiddetto triangolo) ove questo sia necessario;
- > quando per avaria del veicolo si è costretti a procedere a velocità particolarmente ridotta;
- > quando si verificano improvvisi rallentamenti o incolonnamenti;
- > in tutti gli altri casi in cui la fermata per motivi emergenti costituisca pericolo anche momentaneo per gli altri utenti.

COSA TENERE IN AUTO

I dispositivi di equipaggiamento obbligatori

I dispositivi di equipaggiamento obbligatori sono sottoposti a particolari controlli, specialmente quelli direttamente inerenti alla sicurezza, per verificare le caratteristiche funzionali e l'efficienza degli stessi.

Tra i dispositivi obbligatori hanno particolare importanza ai fini della sicurezza gli pneumatici, i dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva, i dispositivi retrovisori ed i dispositivi di ritenuta (cinture e seggiolini).

Cinture di sicurezza

Le cinture di sicurezza vanno sempre utilizzate durante la marcia dal conducente e dai passeggeri di tutte le autovetture dotate fin dall'origine di tali dispositivi.

L'installazione delle cinture non è obbligatoria per i veicoli immatricolati prima del 15 giugno 1976 (Reg. Ece/Onu n.14).

Segnale mobile di pericolo

Tra i dispositivi obbligatori rientra anche il segnale mobile di pericolo, meglio noto come "triangolo". Per i veicoli immatricolati dopo il 1° ottobre 1993 è obbligatorio

l'uso del nuovo modello di segnale conforme all'art. 72 del cds (con il punto esclamativo all'interno del triangolo rifrangente) o, in alternativa, conforme al Reg. n. 27 Ece.

Per i veicoli immatricolati prima del 1° ottobre 1993, è ancora ammesso l'uso del triangolo di vecchio tipo purché omologato, mentre non hanno

l'obbligo di avere a bordo il triangolo i motocicli, i ciclomotori a due ruote e le biciclette.

Giubbotti o bretelle rifrangenti

L'utilizzo di dispositivi retroriflettenti di protezione individuale (giubbotti o bretelle) è obbligatorio per i conducenti e i passeggeri dei veicoli fermi sulla carreggiata fuori dei centri abitati, di notte e nei casi di scarsa visibilità, se si va a sistemare il triangolo o se si scende dal veicolo, ad esempio per cambiare una ruota, anche se si è in sosta sulla corsia di emergenza o su una piazzola.

A differenza di quanto avviene per il segnale di pericolo, non esiste l'obbligo di avere a bordo i capi rifrangenti, infatti può essere sanzionato solo il mancato uso degli stessi in occasione delle circostanze descritte.

I capi rifrangenti possono essere di colore arancione, rosso o giallo, devono essere omologati e sull'etichetta deve essere riportato il marchio CE insieme a quello UNI EN 471.

È consigliabile, infine, conservare il giubbotto all'in-



terno dell'abitacolo e non nel bagagliaio, così da poterlo indossare prima di scendere dal veicolo.

Catene o pneumatici da neve

In presenza di particolari condizioni meteorologiche può essere imposto il divieto di circolare senza aver montato quelli che il codice definisce "dispositivi antidrucciolevoli" cioè gli pneumatici da neve o le catene da neve. In altri casi, in via precauzionale, può essere imposto l'obbligo di avere le catene da neve a bordo.

In tutti questi casi gli organi di polizia stradale possono eseguire controlli mirati alla verifica dell'osservanza di tali prescrizioni ed, eventualmente, vietare ai conducenti sprovvisti di tali dispositivi di proseguire la marcia.

CARRELLI APPENDICE E RIMORCHI

Carrello appendice

Il carrello appendice non è un rimorchio vero e proprio in quanto è considerato dal codice della strada come "parte integrante" del veicolo al quale è abbinato; è destinato al trasporto di bagagli, attrezzi e simili e può essere utilizzato da un solo veicolo del quale costituisce una sorta di appendice.

Chi può utilizzarlo e come immatricolarlo

Possono avere un carrello appendice autovetture, autobus, autocarri o autocaravan e l'abbinamento effettivo all'unico veicolo che può trainarlo avviene a seguito di apposita visita e della prova (cosiddetto collaudo) effettuate presso i centri di controllo degli Uffici provinciali della Motorizzazione civile.



Il carrello appendice non è munito di propria targa di immatricolazione e di carta di circolazione né è soggetto a registrazione presso il PRA (Pubblico registro automobilistico); durante la circolazione deve avere solamente la targa ripetitrice di colore giallo che riproduce il numero di targa del veicolo che lo traina. La possibilità di traino del carrello risulta solamente dalla carta di circolazione del veicolo al quale viene abbinato a seguito della visita e della prova e sulla quale sono annotati il numero di telaio (punzonato sul lato destro anteriore del carrello), le dimensioni, il tipo di frenatura e la massa complessiva che può raggiungere compreso il suo carico.

Il carrello appendice non paga la tassa di possesso e non ha bisogno di una sua assicurazione. Tuttavia, il veicolo a cui è abbinato deve essere assicurato anche per i rischi connessi al traino; è sempre opportuno, perciò, chiedere alla nostra compagnia assicuratrice se la polizza copre anche questi rischi.

Non trattandosi di rimorchio, al complesso carrello appendice e veicolo trattore non si applicano le disposizioni relative alla massa rimorchiabile, all'abbinamento ed alle modalità di traino, né, naturalmente, le relative sanzioni.

Dimensioni e carico

Durante la circolazione, la larghezza del carrello appendice non deve superare quella dell'autoveicolo che lo traina. Sul carrello possono essere sistemati oggetti sporgenti sia posteriormente che lateralmente. Tuttavia, essendo il carrello parte integrante del veicolo che lo traina, il limite dei 3/10 per la massima sporgenza posteriore ammissibile di oggetti indivisibili caricati su di esso deve essere calcolato sulla base del veicolo a cui il carrello è agganciato e non sulla base della lunghezza del complesso carrello più veicolo che lo traina (come invece accadrebbe se il carrello fosse un rimorchio vero e proprio). Inoltre, in nessun caso possono essere superate le massime dimensioni della categoria del veicolo che lo traina.

Attenzione anche alla massa complessiva: sul carrello non possono essere superati i valori di portata massima indicati sulla carta di circolazione e la massa complessiva dell'insieme carrello più veicolo che lo traina non può mai superare la massima autorizzata per il veicolo a cui è agganciato.

Velocità quando il carrello è agganciato

Il veicolo che traina un carrello appendice non è sotto-

posto ai limiti di velocità imposti per i complessi di veicoli; infatti, essendo il carrello parte integrante del veicolo che lo traina, si applicano i limiti di velocità propri della categoria di quest'ultimo. In autostrada, perciò, si può andare fino a 130 km/h.

Rimorchi per trasporto di cose, di imbarcazioni e caravan

I rimorchi per trasporto di cose, per il trasporto di imbarcazioni e per i caravan sono autonomi dalla motrice a cui sono agganciati e, quindi, devono essere immatricolati e muniti di una propria carta di circolazione e di una propria targa (collocata nella parte posteriore) che si aggiunge a quella ripetitrice che riproduce il numero della targa del veicolo che li traina. Alcuni rimorchi, inoltre, devono essere iscritti al Pra e sono soggetti al pagamento della tassa di possesso come gli autoveicoli ed i motoveicoli.

Uso e carico

I rimorchi possono essere agganciati a tutti gli autoveicoli purché siano compatibili quanto a organi di traino, sistemi di frenatura, dimensioni e masse, con i veicoli che li trainano. Per sapere se il nostro veicolo può trainare un rimorchio per trasporto di cose o di imbarcazioni ovvero un caravan occorre in primo luogo verificare che il complesso che viene formato abbia dimensioni contenute entro i limiti previsti dall'art. 61 cds (cioè, in generale, che tra veicolo, rimorchio ed eventuale carico da esso sporgente posteriormente, non siano superati i 18,75 metri di lunghezza).

Occorre, poi, confrontare il valore della massa rimorchiabile indicato sulla carta di circolazione della motrice, e che non può essere assolutamente superato, con la massa effettiva del rimorchio nella reale situazione di traino in cui si trova. È infatti possibile che la massa riportata sulla carta di circolazione del rimorchio superi quella rimorchiabile dalla motrice: l'importante è che la massa effettiva del rimorchio durante la circolazione non ecceda la massa rimorchiabile indicata sulla carta di circolazione della motrice.

Dobbiamo, poi, verificare che siano compatibili i sistemi di frenatura e gli organi di aggancio. Per i primi, soprattutto per i rimorchi più piccoli, è sufficiente verificare che la spina presente sul rimorchio possa essere correttamente inserita nella presa collocata vicino

al gancio di traino. Per quanto riguarda il gancio di traino, invece, occorre verificare che questo sia omologato, indicato nella carta di circolazione del veicolo motrice e compatibile con il meccanismo di aggancio presente sul timone del rimorchio.

Prima di porsi in circolazione, il conducente deve inoltre verificare che il complesso formato dal rimorchio e dal veicolo che lo traina sia inscrivibile entro la curva di minor raggio descritta dal veicolo trattore: cioè deve verificare che, facendo una conversione completa di marcia, il rimorchio non esca fuori dell'ideale cerchio tracciato dal veicolo utilizzato come motrice e che, soprattutto, il rimorchio o il suo eventuale carico non ostacolino, in qualche modo, la manovra del veicolo che li traina.

Rimorchi per trasporto di cose

Sul rimorchio adibito al trasporto di cose (tale uso risulta dalla carta di circolazione) si possono caricare tutti gli oggetti che desideriamo con l'unico limite, tuttavia, di non superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione del rimorchio. Possono essere trasportate anche cose indivisibili sporgenti posteriormente ma a condizione che la sporgenza non superi i 3/10 della lunghezza del rimorchio e, naturalmente, che non siano superati comunque i limiti di categoria sopraindicati.

Rimorchi per imbarcazioni

Sul rimorchio adibito al trasporto di imbarcazioni (definito anche, nel gergo tecnico, come rimorchio per trasporto di attrezzature turistiche o sportive, cioè, semplicemente, Tats), invece, non possono essere trasportate cose diverse dai natanti e dai loro accessori, neanche se solidamente assicurate. Nel rispetto della massima lunghezza del complesso già indicata, per questo tipo di rimorchi, vigono, inoltre, regole diverse per la sporgenza posteriore del carico: infatti, quando è costituito da oggetti indivisibili (come, ad esempio, un albero di una barca a vela), può sporgere fino a 3/10 della lunghezza del complesso di veicoli formato dal veicolo motrice e dal rimorchio (e non del solo rimorchio, come negli altri casi).

Velocità massima quando il rimorchio è agganciato

Anche se il rimorchio è molto piccolo, quando è agganciato ad un autoveicolo, il complesso, ai fini del codice della strada, è a tutti gli effetti un "autotreno". Per-

ciò, deve sempre rispettare limiti di velocità particolarmente ridotti (70 chilometri orari fuori dei centri abitati e 80 chilometri orari sulle autostrade).

Assicurazione dei rimorchi

Inoltre è bene controllare che il rimorchio o il caravan siano muniti di una valida polizza di assicurazione. Infatti, diversamente dal carrello appendice, il rimorchio deve avere una propria assicurazione che si aggiunge a quella del veicolo che lo traina (che deve avere, a sua volta, una copertura assicurativa idonea anche per il traino).

Specchietti retrovisori

Infine, durante la circolazione di veicoli con caravan o con rimorchi Tats, qualora la larghezza del rimorchio sia superiore alla larghezza dell'autovettura utilizzata come motrice, occorre installare sulla motrice stessa due dispositivi retrovisori esterni regolabili e/o asportabili che favoriscano la visione posteriore oltre il rimorchio. Questi specchi non devono sporgere più di 20 centimetri dalla sagoma del rimorchio (ma tale limite può non essere osservato qualora il bordo inferiore dello specchio sia ad un'altezza non inferiore a 2 metri dal terreno).

REVISIONI

La revisione dei veicoli a motore è un controllo tecnico che riguarda principalmente le condizioni di silenziosità e di sicurezza per la circolazione e la limitazione delle emissioni inquinanti del veicolo comprendendo, tra l'altro, i dispositivi di frenatura, di segnalazione visiva e di illuminazione, sterzo, visibilità, assi, ruote, pneumatici, sospensioni, telaio, rumori, gas di scappamento, dati di identificazione del veicolo.



Dove effettuarla

Il veicolo può essere sottoposto ad un controllo tecnico presso un ufficio del Dipartimento dei trasporti terrestri (Dtt) del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o presso un'impresa di autoriparazione munita di autorizzazione e controllata dal Dtt⁽¹⁾. Il codice della strada distingue diversi tipi di revisione:

- > revisioni generali periodiche (di tutta una categoria di veicoli);
- > revisioni straordinarie di un singolo veicolo.

Solo per veicoli italiani

Nonostante la materia sia armonizzata a livello comunitario, occorre segnalare che allo stato attuale, e fino alla definizione di una specifica disciplina di reciprocità, né gli uffici periferici del Dtt né le imprese private autorizzate possono effettuare revisioni di veicoli con targa non italiana, né può essere riconosciuta come valida, per i veicoli immatricolati in Italia, la revisione effettuata presso un altro Stato membro dell'Unione europea.

Revisioni generali

Sono revisioni generali quelle che interessano una serie indistinta e indeterminata di veicoli a motore (non sono sottoposti a revisione i veicoli sprovvisti⁽²⁾ di motore). La revisione generale è obbligatoria per tutti i veicoli a motore circolanti senza che vi sia una specifica comunicazione all'intestatario del veicolo. Sono esclusi dall'obbligo, tuttavia, tutti i veicoli sottoposti nell'anno in corso a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione per aggiornare la carta di circolazione o per revisione straordinaria.

Si possono avere due tipi di revisione generale: an-

nuale e periodica. Infatti, mentre per i veicoli pesanti o impiegati in particolari attività, la revisione deve essere effettuata con cadenza annuale, per tutti gli altri veicoli la revisione periodica deve essere effettuata dopo quattro anni dalla prima immatricolazione e, successivamente, ogni due anni.

Non devono essere sottoposti a revisione periodica presso un ufficio del Dtt o presso un'officina autorizzata, i veicoli immatricolati con targa speciale (forze armate, forze di polizia, Croce rossa italiana eccetera) che sono oggetto di controlli tecnici particolari da parte delle amministrazioni pubbliche che li detengono.

La revisione deve essere effettuata entro il mese in cui il veicolo è stato immatricolato; così, ad esempio, un'autovettura immatricolata per la prima volta nel mese di dicembre 2005 deve essere sottoposta a revisione entro il dicembre 2009.

Per i veicoli d'epoca è prevista una revisione quinquennale che ha lo scopo di verificare se il veicolo può continuare a essere iscritto nell'apposito elenco tenuto dal Dtt.

I veicoli d'interesse storico o collezionistico sono, invece, sottoposti alla disciplina ordinaria dettata per gli altri veicoli anche se, in sede di revisione, si tiene conto della loro speciale classificazione e, quindi, della circostanza che possono continuare a montare dispositivi diversi da quelli previsti dalle norme vigenti.

Scadenze particolari valgono per i rimorchi che hanno massa complessiva inferiore a 3,5 t⁽³⁾.

Al di fuori di questi casi, e in tutti i casi in cui la carta di circolazione sia stata ritirata, la revisione viene curata direttamente dal DTT.

Con l'introduzione delle procedure informatiche di gestione delle operazioni di revisione l'utente, effettua-

(1) Queste officine, tuttavia, possono effettuare solo le revisioni periodiche (ma non quelle singole straordinarie) di veicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e fino a 16 persone (compreso il conducente). L'autorizzazione può essere rilasciata a imprese che svolgono attività meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista e risultano iscritte nelle corrispondenti quattro sezioni del registro delle imprese di autoriparazione di cui all'art. 2 comma 1 della legge 5 febbraio 92 n. 122. È ammesso il consorzio di più imprese, ciascuna iscritta ad almeno una delle suddette sezioni, in modo però da garantire nel complesso l'iscrizione a tutte e quattro le sezioni. Le imprese di autoriparazione che possono effettuare le revisioni dei veicoli a motore devono essere ben riconoscibili: devono, infatti, esporre, all'esterno dei locali presso cui si svolgono le operazioni di revisione, in posizione ben visibile, un'apposita insegna secondo il modello indicato nell'allegato 2 al citato decreto dirigenziale Dtt del 4 aprile 1995.

(2) Tuttavia, sia pure con modalità diverse, è prevista invece la revisione dei veicoli a trazione animale (art. 70 cds) da effettuare ogni 5 anni presso apposito ufficio comunale (art. 226 reg. cds).

(3) Per i rimorchi di massa complessiva inferiore a 3,5 t (ad esempio i caravan), infatti, non è previsto l'obbligo comunitario della revisione; per questi ultimi tuttavia la revisione può essere effettuata in virtù della facoltà che la direttiva Cee 74/143 accorda agli Stati membri di estendere la revisione ad altre categorie di veicoli. Infatti, il dm 17 gennaio 2003 ha disposto l'obbligo di revisione per i rimorchi con massa totale a pieno carico fino a 3,5 t, immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 1997 (esclusi quelli che successivamente al 1° gennaio 1999 siano stati sottoposti a visita e prova ai sensi degli artt. 75 e 80 cds). La revisione va effettuata nei mesi individuati come per la revisione delle altre categorie di veicoli.

ta la revisione presso l'impresa di autoriparazione autorizzata, cui il contatto informatico con il Dtt ha dato l'assenso, non è gravato da altre incombenze poiché l'officina restituirà la carta di circolazione con l'annotazione dell'esito della revisione. Le officine autorizzate, infatti, sono dotate di un collegamento informatico al Ced (Centro elaborazione dati) del Dtt per la trasmissione dei dati relativi alle revisioni effettuate. Perciò, le certificazioni delle revisioni effettuate dalle imprese di autoriparazione sono rilasciate in tempo reale. Queste certificazioni consistono in un tagliando autoadesivo che, stampato contestualmente all'immissione dei dati su moduli informatizzati forniti dallo stesso Dtt, viene apposto sulla carta di circolazione⁽⁴⁾.

La carta di circolazione contiene le annotazioni sull'esito delle visite di revisione a cui gli autoveicoli devono essere periodicamente sottoposti per la verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità alla circolazione.

Le autovetture, in particolare, devono essere sottoposte a revisione entro quattro anni dalla prima immatricolazione e successivamente ogni due. L'esito favorevole della revisione deve risultare da un timbro o da un tagliando autoadesivo che viene apposto sul documento dall'ufficio provinciale del Dtt o dalle imprese di autoriparazione autorizzate ad effettuare la revisione.

A ogni veicolo la sua Periodica

Devono essere sottoposti a revisione periodica i seguenti veicoli di massa complessiva fino a 3,5 t:

- > ciclomotori
- > quadricicli leggeri
- > motocicli
- > motocarrozette
- > motocarri
- > mototrattori
- > motoveicoli uso speciale
- > autovetture (uso privato)
- > autoveicoli uso promiscuo

- > autocaravan
- > autocarri
- > autoveicoli uso speciale
- > autoveicoli trasporto specifico
- > quadricicli a motore
- > rimorchi
- > caravan (vedi nota 3)
- > rimorchi Tats (Trasporto attrezzature turistico-sportive)

Annuale

Devono essere sottoposti a revisione annuale i seguenti veicoli:

- > autobus di qualsiasi tipo e adibiti a qualsiasi uso
- > autoveicoli adibiti a trasporto di cose o a uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t (autocarri, autocaravan, trattori stradali eccetera)
- > rimorchi e semirimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 t
- > autoveicoli e motoveicoli di qualsiasi massa, adibiti a servizio pubblico di piazza o di noleggio con conducente (taxi eccetera)
- > autoambulanze immatricolate con targa italiana (sono escluse quelle della Cri, dell'Esercito, della Marina, che hanno una targa speciale)
- > veicoli atipici (assimilati a una delle predette categorie) qualunque sia la massa.



Revisione straordinaria

È la revisione disposta sul veicolo nei casi in cui sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza della circolazione, silenziosità e antinquinamento o in seguito a incidente stradale. Tale provvedimento di revisione viene adottato, anche a seguito di apposita segnalazione degli organi di polizia, dall'ufficio del Dipartimento dei trasporti terrestri (Dtt) e notificato al proprietario del veicolo a mezzo raccomandata.

La visita di revisione deve essere svol-

(4) Le imprese che non rispettano le modalità e i termini di effettuazione delle revisioni sono soggette a sanzione amministrativa o alla revoca della concessione quando siano accertate tre violazioni nell'arco di due anni. Nel caso poi di accertata falsità della certificazione di revisione l'impresa viene cancellata dal registro delle imprese esercenti l'attività di autoriparazione di cui all'art. 2 della legge n. 122/1992. Se nel corso dei controlli periodici, effettuati anche a campione dal Dtt, viene accertato che l'impresa non è più in possesso dei requisiti e dell'attrezzatura appena citati, o che le revisioni sono state effettuate in difformità dalle prescrizioni, la concessione viene revocata.

ta esclusivamente presso un ufficio del Dtt. L'esito della visita viene annotato sulla carta di circolazione.

Analoga procedura di revisione si applica in caso di incidente stradale che abbia provocato gravi danni ai veicoli coinvolti.

Efficacia della prenotazione ai fini della circolazione

La prenotazione della visita di revisione, purché fatta prima del termine di scadenza, consente di circolare anche oltre tale termine ma, comunque, non oltre la data fissata per la presentazione; in nessun caso, però, è consentito circolare se la carta di circolazione è stata ritirata o sospesa a seguito dell'applicazione di una sanzione amministrativa. In tutti i casi, nel giorno fissato per la revisione, e comunque per il solo percorso fino al luogo della prova, è consentita la circolazione dei veicoli muniti di prenotazione per quel giorno.

Esito negativo della visita di revisione

Se la revisione ha avuto esito negativo sulla carta di circolazione viene apposto il tagliando adesivo con la scritta REVISIONE RIPETERE seguita da diciture del tipo:

- > ripresentare a nuova visita entro un mese: consente al veicolo di circolare nel frattempo purché si sia provveduto al ripristino della prescritta efficienza, ferme restando le sanzioni del codice per eventuali mancanze o inefficienze di dispositivi prescritti;
- > veicolo sospeso dalla circolazione: consente soltanto di condurre il veicolo in officina nella stessa giornata in cui il tagliando adesivo è stato apposto, osservando eventuali prescrizioni indicate. È tuttavia ammessa la circolazione:
- > nello stesso giorno in cui è stata effettuata la visita di revisione con esito negativo, per condurre il veicolo in officina o presso il luogo di abituale stazionamento;
- > nel giorno fissato per la nuova visita di revisione nell'itinerario e con le modalità eventualmente indicate nella prenotazione.

Scadenza della revisione

Entro quale data deve essere effettuata la revisione? Ecco un sintetico promemoria:

- > revisione annuale: va effettuata la prima volta nell'anno successivo a quello di prima immatricolazione, entro il mese di rilascio della carta di circolazio-

- ne e successivamente ogni anno entro lo stesso mese in cui è stata effettuata l'ultima revisione;
- > revisione periodica: va effettuata la prima volta nel quarto anno successivo a quello di prima immatricolazione, entro il mese di rilascio della carta di circolazione e successivamente ogni due anni entro lo stesso mese in cui è stata effettuata;
- > revisione straordinaria: entro la data indicata nella comunicazione recapitata dall'ufficio del Dtt.

Come individuare la data di immatricolazione

La data di immatricolazione si trova a pagina 1 (in basso a destra) della carta di circolazione o sul certificato di idoneità tecnica, per i ciclomotori.

Per i veicoli dotati di documento di circolazione che è stato rinnovato (ad esempio per smarrimento o cambio d'uso) l'anno di effettuazione della revisione va riferito a quello di prima immatricolazione indicato sul documento stesso. Per il mese, invece, se non è indicato quello di immatricolazione, si considera quello di rilascio della nuova carta.

Per i veicoli importati e nazionalizzati, ossia con immatricolazione in Italia, si fa riferimento alla data di quest'ultima, dato che in concomitanza a questa operazione si fa luogo anche a visita e prova del veicolo. Tuttavia, nel caso dei veicoli di provenienza comunitaria è normalmente riportata la data dell'ultima revisione che diventa quindi il riferimento temporale per la successiva.

PNEUMATICI

Come scegliere gli pneumatici

Quando siamo costretti a sostituirli dobbiamo considerare alcuni elementi importanti. Innanzitutto, devono essere utilizzati solo pneumatici che hanno dimensioni e caratteristiche



ammesse per il veicolo sul quale devono essere montati e che sono annotate sulla carta di circolazione.

Oltre agli pneumatici di prima dotazione, possono essere, in genere, montati anche pneumatici con dimensioni diverse le cui caratteristiche sono indicate nella parte descrittiva che si trova a pagina 3 della carta di circolazione con la dicitura "in alternativa" seguita dalla sigla identificativa degli pneumatici che possono essere utilizzati in alternativa. Bisogna fare particolare attenzione alla rispondenza di tali sigle con gli pneumatici che ci accingiamo ad acquistare, perché anche un solo codice diverso non consente l'impiego sul nostro veicolo. Tuttavia, in presenza di pneumatici aventi caratteristiche dimensionali identiche a quelle indicate sulla carta di circolazione del veicolo ma con indici di velocità o di carico superiori a quelli indicati, è possibile il montaggio anche se la sigla identificativa non corrisponde a quella indicata sulla carta di circolazione stessa.

In caso di sostituzione degli pneumatici, non è necessario che siano della stessa marca o modello neanche quando, come accade in qualche caso, tale indicazione è annotata sulla carta di circolazione. Questo dato, infatti, non è vincolante (salvo per veicoli eccezionali per massa) e in occasione dei controlli su strada effettuati dall'autorità di polizia, di norma, non si tiene conto di simile annotazione.

Occorre, poi, ricordare che:

- > sullo stesso asse (cioè le ruote anteriori o quelle posteriori) devono essere utilizzati solo pneumatici identici non solo per dimensioni ma anche per azienda costruttrice, marchio commerciale, struttura e altre caratteristiche tecniche;
- > sulle ruote di assi diversi possono essere utilizzati pneumatici aventi dimensioni identiche anche se prodotti da aziende diverse. Sulle ruote dello stesso asse è consigliabile montare pneumatici aventi lo stesso tipo di disegno e scolpitura del battistrada;
- > se devono essere sostituiti solo in parte, è preferibile il montaggio degli pneumatici nuovi o meno usurati sull'asse posteriore.

La manutenzione

Un semplice esame visivo, almeno ogni 2mila km, consente di controllare lo stato dei nostri pneumatici che devono essere sempre tenuti in perfetta efficienza.

Innanzitutto guardiamo il battistrada, cioè la parte

scolpita a diretto contatto con il terreno. In ogni suo punto deve avere uno spessore minimo di 1,6 mm (1,00 mm per motoveicoli, 0,50 mm per ciclomotori) e deve essere privo di tagli o incisioni. Prima di arrivare a questo valore minimo, che comporta, tra l'altro, sanzioni amministrative, tuttavia, è sempre bene considerare che, ai fini della sicurezza del veicolo, un pneumatico si considera al limite dell'usura quando lo spessore del battistrada è compreso tra 1,7 e 3 mm. In condizioni normali d'uso, tale valore dovrebbe essere raggiunto solo dopo aver percorso diverse migliaia di chilometri, anche considerando che un pneumatico nuovo ha un battistrada di almeno 9 mm.

Se lo pneumatico è utilizzato correttamente, la superficie di contatto deve usurarsi in modo omogeneo e, quindi, non deve mai presentare zone in cui il battistrada è maggiormente consumato. Quando ciò accade occorre recarsi al più presto dal nostro gommista di fiducia per effettuare alcune regolazioni che evitano tali inconvenienti (equilibratura, convergenza, eccetera). Anche vibrazioni allo sterzo o sobbalzi durante la marcia sono sintomatici di inconvenienti meccanici che devono essere sistemati al più presto per evitare una rapida usura delle nostre gomme.

Passiamo poi ad esaminare i fianchi degli pneumatici: anch'essi devono essere privi di tagli o incisioni. Le lesioni più frequenti di questo tipo sono dovute al contatto con il bordo dei marciapiedi. Se l'incisione o il taglio sul fianco è così profondo che consente di vedere la trama metallica della tela interna di cui è fatta la carcassa, lo pneumatico deve essere sostituito senza esitazioni. Infatti, una lesione di questo tipo può provocarne lo scoppio improvviso con gravi conseguenze per la sicurezza del veicolo e dei suoi occupanti.

Infine, è bene spostare gli pneumatici fra di loro ogni 10-15.000 km. L'operazione, che deve essere fatta da un gommista, ci consente di ottimizzare l'usura dei singoli pneumatici e di sostituirli tutti contemporaneamente.

La pressione di gonfiaggio

Un'attenzione particolare deve essere dedicata alla pressione di gonfiaggio: se non è corretta, oltre a determinare una precoce usura delle gomme, può essere causa di incidenti stradali, soprattutto quando le condizioni atmosferiche e del fondo stradale non sono ottimali. Anche se l'auto è nuova, non bisogna dimenticare che un pneumatico, proprio come un pallone, perde

pressione in maniera naturale nel corso del tempo.

La pressione deve essere, perciò, controllata periodicamente, al massimo una volta al mese ovvero ogni 2mila km circa, e deve essere sempre uguale a quella indicata dal costruttore nel libretto uso e manutenzione del veicolo. La pressione deve essere verificata anche se il veicolo non viene usato spesso e l'operazione deve essere fatta a freddo (pneumatici non utilizzati da almeno 2 ore ovvero utilizzati per meno di 3 km ad andatura ridotta). Quando si effettua la misura con gomme calde, occorre, perciò, aggiungere 0,3 bar alla pressione consigliata.

Quando la pressione è troppo bassa, si hanno gravi effetti sulla guida: si ha sempre un maggiore consumo di carburante, con pesanti conseguenze per l'ambiente, c'è il rischio di foratura o, peggio, di scoppio improvviso e le reazioni dell'auto sono spesso difficili da controllare. Contrariamente a quanto si crede comunemente, uno pneumatico sgonfio non offre maggiore aderenza, anzi, soprattutto in curva, la riduce drasticamente. Quando è troppo sgonfio, la vita del nostro pneumatico, inoltre, si riduce sensibilmente: se la pressione diminuisce da 2 a 1 bar, la vita media della nostra gomma si riduce del 20% (come dire che, considerando una vita normale di 50mila km, si riduce di 10mila km).

Ruotino di scorta

Se il veicolo ne è dotato, in caso di foratura, si può utilizzare un "ruotino", cioè una ruota di dimensioni più ridotte. In tali casi, però, la velocità deve essere sempre molto moderata e l'impiego del dispositivo d'emergenza deve essere limitato al tempo strettamente necessario per superare tale situazione.

Catene e pneumatici da neve

Quando dobbiamo percorrere dei tratti innevati è indispensabile montare le catene da neve. Questo accessorio, che dovrebbe essere sempre presente nel baule della nostra auto nella stagione invernale, deve essere utilizzato solo per il tempo strettamente necessario e su un fondo stradale innevato. Se continuiamo ad usare le catene da neve direttamente sull'asfalto, quando la neve si è sciolta, danneggiamo irrimediabilmente gli pneumatici e compromettiamo l'intera geometria delle ruote della nostra vettura. Su alcune vetture, poi, le ca-



tene non possono essere installate perché non compatibili con le ruote: prima di acquistarle, facendo attenzione che siano omologate, è sempre bene consultare il libretto di istruzioni del mezzo.

D'inverno, soprattutto se si prevede un frequente impiego su strade innevate

o con basse temperature, può essere utile sostituire gli pneumatici con quelli invernali che sono equiparati alle catene da neve o agli pneumatici chiodati: quando sono montati, è consentito circolare anche quando c'è l'obbligo di catene da neve. Gli pneumatici da neve possono essere utilizzati, peraltro, anche su strade asciutte non innevate a condizione, però, che la temperatura non sia troppo alta.

Possono essere di tipo invernale tutti gli pneumatici le cui dimensioni sono indicate in modo alternativo sulla carta di circolazione. Anche quando sulla carta sono presenti indicazioni specifiche di pneumatici per marcia su neve solo con alcuni parametri dimensionali (ad esempio 195/65 R15 91H, 205/55 R16 91V e 205/55 R16 91H M+S), non è mai esclusa la possibilità di equipaggiare i veicoli con pneumatici "M+S" corrispondenti ad una qualsiasi delle misure indicate sulla carta di circolazione e adeguato indice di velocità.

CARICO MASSIMO DEI VEICOLI

Nessun veicolo può essere caricato fino al limite della sua capienza perché la scorretta sistemazione del carico, soprattutto all'interno dell'abitacolo di un'autovettura, in caso d'incidente, anche di lievi entità, può provocare danni gravissimi alle persone, spesso più gravi delle conseguenze prodotte dallo stesso urto, e gli oggetti più piccoli e più leggeri sono, spesso, quelli più pericolosi perché possono essere proiettati ad alta velocità



contro il conducente o i passeggeri provocando gravi lesioni alla testa.

Sistemazione dei bagagli nell'abitacolo

Se non c'è spazio sufficiente nel bagagliaio, oggetti personali e valigie possono trovare posto anche nell'abitacolo delle autovetture, a condizione che siano sistemati in modo stabile e non limitino la visibilità anteriore o laterale nonché la libertà di movimento del conducente.

I bagagli sistemati nell'abitacolo possono, invece, limitare la visibilità posteriore ma a condizione che siano efficienti gli specchietti laterali esterni. Non possono mai essere sistemati, tuttavia, sul sedile accanto al conducente se limitano la sua visuale anteriore, la sua libertà di agire sui comandi o se non gli consentono di vedere attraverso gli specchi laterali. In ogni caso, se si utilizza lo spazio di questo sedile per sistemare oggetti, abiti o valigie e il veicolo è dotato di air-bag per il passeggero, è assolutamente indispensabile disattivarlo perché, in caso di urto, il suo funzionamento potrebbe proiettare gli oggetti stessi contro il conducente in modo molto violento, con il rischio di gravi lesioni al volto o alla testa.

Per aumentare il piano di carico, se il veicolo è stato predisposto fin dall'origine per questa operazione, è possibile ribaltare o rimuovere completamente i sedili interni, sia posteriori che anteriori, eccetto quello del conducente che non può essere mai rimosso e neanche sostituito con uno di diverso tipo rispetto a quello di serie.

Quando si sistemano oggetti o bagagli nell'abitacolo, è sempre preferibile assicurarli con reti di contenimento che possono essere ancorate alle maniglie appositamente predisposte sul pavimento del veicolo oppure agli attacchi delle cinture di sicurezza.

Portapacchi sul tetto

Se il bagagliaio e l'abitacolo non sono sufficienti, si può sfruttare lo spazio sopra il tetto attraverso la sistemazione di barre portapacchi. Questi utili accessori, sia quando sono destinati a trasportare bagagli o altri oggetti, sia quando sono specializzati con attacchi par-



ticolari per trasportare piccole imbarcazioni, tavole da surf o biciclette, non essendo elencati tra le caratteristiche costruttive o funzionali per le quali il codice richiede l'aggiornamento della carta di circolazione, possono essere installati direttamente dal conducente, sotto la sua esclusiva responsabilità e senza altre formalità. Tuttavia, è sempre necessario verificare che questi siano soprattutto sicuri accertandosi che siano di tipo approvato per il veicolo sul quale si devono installare e che, una volta installati, non sporgano fuori dalla sagoma del veicolo (neanche lateralmente), siano effi-

cacemente ancorati alla carrozzeria e, infine, non presentino bordi appuntiti o taglienti. Prima di utilizzare questi sistemi di trasporto degli oggetti, occorre verificare che non sia mai superata la loro portata utile, cioè il peso massimo degli oggetti che vi possono essere sistemati. Infatti, ogni portapacchi è progettato per sopportare un certo peso che è indicato nelle istruzioni di montaggio il cui superamento mette a serio rischio la sicurezza della circolazione, soprattutto ad alta velocità.

Limiti massimi di sporgenza

Quando sono sistemati oggetti ingombranti sul tetto, si può utilizzare anche un po' di spazio fuori della sagoma del veicolo, ma devono essere tenute presenti alcune semplici regole.

In primo luogo, non è ammessa la sporgenza anteriore: perciò, deve essere assolutamente evitata la sistemazione di oggetti che, anche in misura minima, escono fuori dalla parte frontale del veicolo.

La sporgenza laterale massima è fissata in 30 centimetri da misurare a partire dal bordo esterno delle luci posteriori di posizione. Tuttavia, il carico sistemato non può sporgere lateralmente fuori della sagoma



se è costituito da oggetti sottili e non facilmente avvisibili (come lastre, pali, tavole da surf eccetera). Il divieto è tassativo e non consente deroghe neanche se gli oggetti sporgenti sono segnalati con cartelli a strisce bianche e rosse.

Dal lato posteriore del veicolo è consentito fare sporgere il carico per 3/10 della lunghezza dello stesso. Quando necessario, questa sistemazione è sempre da preferire a quella laterale perché meglio visibile e meno pericolosa per gli altri utenti della strada.

Tutte le sporgenze devono essere opportunamente segnalate con appositi pannelli quadrati a strisce bianche e rosse.

Se, anche utilizzando tutto lo spazio laterale e posteriore, tutti i bagagli non ci stanno non ci si deve preoccupare: il carico può essere sistemato in altezza fino a raggiungere i quattro metri che rappresentano il limite massimo di sagoma di un veicolo compreso il suo carico. In questo caso, occorre fare molta attenzione ai cartelli che segnalano ostacoli o punti singolari che hanno un'altezza inferiore (parcheggi, gallerie, sottopassaggi eccetera).

Portabiciclette posteriore: sempre ammesso

Le biciclette possono essere sistemate anche dietro il veicolo, sfruttando le possibilità di sporgenza posteriore. Esistono, infatti, degli speciali portabiciclette da installare sul portellone posteriore o, comunque, nel retro dei veicoli che hanno spazio sufficiente (in genere con carrozzeria station-wagon, monovolume ovvero su autocaravan). Questi accessori, come le barre portaoggetti da collocare sul tetto, possono essere installati direttamente a cura del conducente, senza necessità di test di approvazione o aggiornamento della carta di circolazione. Tuttavia, anche per questi dispositivi, devono essere rispettate alcune regole: in primo luogo, non devono essere mai superati i limiti di sporgenza posteriore e la presenza del dispositivo, anche quando le biciclette non sono trasportate, deve essere sempre segnalata collocandovi sopra un pannello quadrato a strisce bianche e rosse. Inoltre, occorre fare attenzione al montaggio dell'accessorio perché in nessun caso si possono coprire la targa o le luci di posizione o di arresto (compresa la terza luce che si trova, spesso, sulla sommità del portellone). Le biciclette che sono sistemate sul dispositivo devono essere assicurate in modo solido e, soprattutto,



to, in numero adeguato in modo che non sia mai superato il limite di portata previsto dal costruttore. Sebbene la normativa non lo richieda, infine, è sempre preferibile utilizzare dispositivi omologati.

Portamotociclette: non sempre è consentito

Le stesse regole valgono solo in parte per i dispositivi utilizzati per trasportare le moto o i ciclomotori. Infatti, mentre durante l'uso devono essere rispettate le stesse accortezze imposte per i portabiciclette, se il veicolo non è dotato di questi dispositivi per il trasporto di moto o ciclomotori fin dall'origine (cioè di serie) – come accade, in genere, solo su alcuni autocaravan – occorre una specifica approvazione del portamoto da parte di un Ufficio del Dipartimento dei trasporti terrestri (l'ex Motorizzazione civile), con aggiornamento della carta di circolazione.

Attenzione a non superare il massimo peso consentito

Per effetto del carico sistemato sul veicolo, considerando anche le persone che vi trovano posto, non si può superare la massa complessiva indicata sul documento di circolazione. Tuttavia, per i veicoli immatricolati come autocarri (e sono classificati tali anche alcuni fuoristrada) è ammessa una tolleranza del cinque per cento rispetto a questo valore. Il superare il peso complessivo previsto nella carta di circolazione fa aumentare la possibilità di scoppio dei pneumatici, rende più difficile la guida (perché i freni funzionano meno) e riduce enormemente la stabilità del veicolo (con usura e possibili rotture degli ammortizzatori). Nella maggior parte dei casi, il peso non è distribuito in modo omogeneo all'interno del veicolo, e ciò può rendere ancora più difficoltosa la guida e ridurre ulteriormente la stabilità del veicolo, soprattutto in curva.

Le domande degli automobilisti alla Polizia Stradale

Argomento	Domanda	Risposta
1. CORRETTO UTILIZZO DI LUCI E FARI	So che è obbligatorio per le moto e i motorini avere le luci accese sempre e dovunque, di giorno e di notte. Ma come devo fare quando guido la mia auto? Vedo su strada comportamenti così diversi che non capisco più cosa è obbligatorio e cosa no.	L'art. 152 cds prevede l'obbligo per i conducenti di autoveicoli di tenere accesi anche di giorno i dispositivi di illuminazione (cioè luce di posizione, proiettori anabbaglianti, luce della targa, luci di ingombro ove prescritte), sostituibili con le luci di marcia diurna, su tutta la viabilità fuori dei centri abitati (quindi sull'autostrada, sulla strada extraurbana principale e su tutte le altre strade extraurbane). In città – cioè sulle strade comprese tra i due cartelli di "inizio centro abitato" e di "fine centro abitato" – non vige tale obbligo, ma l'eventuale accensione dei dispositivi di illuminazione di giorno non è sanzionabile.
2. DOTAZIONI DI SICUREZZA DA AVERE A BORDO	Per essere in regola con il codice cosa devo portare con me nell'autovettura? Cosa è comunque prudente avere disponibile?	Gli autoveicoli devono essere equipaggiati, oltre che con i sistemi di ritenuta, con il segnale mobile di pericolo (c.d. triangolo) che il conducente deve essere sempre in grado di mostrare alla richiesta degli agenti accertatori. Viceversa non sono necessari né kit di primo soccorso, né kit di lampadine di ricambio, né occhiali di ricambio per chi ha l'obbligo di guida con lenti, né estintori per l'abitacolo (salvo che per i veicoli professionali), né giubbetti o indumenti retroriflettenti: è evidente che pure in assenza di specifici obblighi di legge, avere disponibili a bordo tali materiali giova nelle situazioni di difficoltà; per quanto riguarda gli elementi retroriflettenti, la loro disponibilità a bordo del veicolo è necessaria nei casi indicati dall'art. 162 cds quando, per segnalare il veicolo in avaria, sia necessario andare a collocare il segnale mobile di pericolo o comunque quando si sia costretti a scendere dal veicolo in sosta sulla corsia di emergenza o sulla parte destra della carreggiata, come indicato nel comma 1 dello stesso art. 162 cds.
3. TRAINO RIMORCHI	Un amico mi ha chiesto di aiutarlo a riportare a casa l'auto rimasta in panne ad una decina di chilometri su una provinciale. Posso fare io il traino o bisogna chiamare per forza un carro attrezzi?	Il traino di un veicolo in avaria da parte di un cittadino può avvenire su tutte le strade tranne che sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali. Le regole per effettuare il traino in condizioni di sicurezza sono riassunte nell'art. 165 del codice della strada: <ul style="list-style-type: none">> deve essere utilizzato un solido collegamento tra i due veicoli (mediante fune, catena, cavo, barra rigida, altro analogo attrezzo);> il sistema di collegamento deve essere idoneamente segnalato al fine di essere avvistato ed essere chiaramente percepibile da parte degli altri utenti della strada;> il veicolo trainato deve utilizzare il dispositivo luminoso intermittente (c.d. quattro frecce) oppure, in mancanza (perché non presente o non efficiente), deve avere esposto sulla parte posteriore il segnale mobile di pericolo (c.d. triangolo) o il pannello quadrangolare a strisce oblique bianche e rosse, ordinariamente usato per segnalare le sporgenze posteriori;> se il veicolo trainante ne è dotato, deve tenere acceso il dispositivo a luce gialla prescritto per i veicoli adibiti al soccorso stradale.

Argomento	Domanda	Risposta
4. PNEUMATICI: CONTROLLI E USURA	Ho acquistato un veicolo che, secondo quanto ho letto sul libretto d'uso, non può montare catene da neve. Come posso fare per poter circolare su strade innevate?	<p>Il legislatore del codice della strada disciplina l'obbligo di fare uso di mezzi antidrucciolevoli, secondo le prescrizioni imposte dall'ente proprietario o concessionario della strada (ai sensi dell'art. 6 cds con riferimento alle arterie extraurbane e dell'art.7 cds con riferimento alle strade urbane). Tale obbligo, sulla base della tecnologia sino ad oggi sviluppata, può essere assolto con:</p> <ul style="list-style-type: none"> > catene da neve, > pneumatici chiodati (solo in determinati periodi dell'anno e secondo l'ordinanza del prefetto del luogo), > pneumatici da neve o termici (recano la sigla MS, o M+S, o M&S, MPS). <p>L'inosservanza dell'obbligo di circolare con "catene a bordo" non ha sanzioni specifiche, ma l'assenza di mezzi antidrucciolevoli può determinare l'operatore di polizia stradale ad ordinare al conducente di fermarsi o di proseguire la marcia con l'osservanza di specifiche cautele (art. 192 cds).</p>
5. SISTEMAZIONE DEL CARICO	Posso trasportare sul tetto della mia utilitaria le bici della famiglia? Che regole ci sono? Ho visto che alcuni veicoli hanno sulla parte posteriore un portabiciclette. Si può installarlo liberamente o bisogna far aggiornare la carta di circolazione?	<p>Il carico trasportato su di un veicolo non deve superare i limiti di sagoma del veicolo stesso e non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo, può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo, purché nei limiti stabiliti dall'art. 61 cds (cioè, per il veicolo isolato, entro i 12 metri) e di massa a pieno carico indicati nella carta di circolazione.</p> <p>Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all'art. 61 possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma del veicolo, purché la sporgenza da ciascuna parte non superi i 30 cm di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma del veicolo. La sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due pannelli retroriflettenti di forma quadrangolare a strisce oblique bianche e rosse.</p> <p>È possibile applicare posteriormente al veicolo un portabiciclette, purché sia solidamente ancorato alla carrozzeria, non determini limitazioni della visibilità della targa e dei sistemi di illuminazione posteriore, ed il carico sia opportunamente segnalato dal pannello quadrangolare a strisce oblique bianche e rosse.</p>
6. IL C.D. BOLLINO BLU	Salve, sono in attesa dell'immatricolazione e dei documenti relativi ad una nuova auto appena acquistata: volevo sapere se è necessario fare anche il bollino blu oppure se esso è compreso dal fatto che l'auto è nuova. In quest'ultimo caso, quanto dura la sua validità (ossia vale una regola tipo quella delle revisioni, all'inizio ogni 4 anni poi ogni 2)?	<p>Il c.d. bollino blu ha validità un anno (in alcuni Comuni è stato imposto il controllo semestrale dei gas di scarico). Il veicolo di nuova immatricolazione può circolare un anno ed entro questo termine deve essere sottoposto a controllo dei gas di scarico. La visita tecnica di revisione non sostituisce il controllo dei gas di scarico ai fini del rilascio del c.d. bollino blu.</p>

*Tutti i diritti sono riservati a norma di legge e a norma delle convenzioni internazionali.
Nessuna parte di questo inserto può essere riprodotta con sistemi elettronici, meccanici o altri,
senza l'autorizzazione scritta dell'editore.
Eventuali aggiornamenti al testo saranno pubblicati sul sito della rivista.*

GLI ULTIMI INSERTI DI POLIZIAMODERNA



**ACCESSO AGLI ATTI
AMMINISTRATIVI**
Novembre 2007



IL DASPO
Dicembre 2007



CASA DOLCE CASA
1^ Parte
Gennaio 2008



CASA DOLCE CASA
2^ Parte
Febbraio 2008



**CONSIGLI DI PRIMO
SOCCORSO**
Marzo 2008



**STRANIERI:
DIRITTI E DOVERI**
Aprile 2008



**RACCOLTA
INSERTI
2007-2008**



ONORIFICENZE
Giugno 2008



LA PRATICA DI PG
1^ Parte
Luglio 2008



LA PRATICA DI PG
2^ Parte
Ago./Sett. 2008



LA PRATICA DI PG
3^ Parte
Ottobre 2008



LA PRATICA DI PG
4^ Parte
Novembre 2008